

Citta' metropolitana di Torino

**D. Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. – Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Cantoira a mezzo di derivazione d'acqua dal Torrente Stura di Valgrande, e opere connesse. Titolare: Champorcher Energie srl.**

Il Dirigente del Servizio dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 619-17456 del 19/7/2018:

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

- 1) di dare atto che, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., la Conferenza dei Servizi del 20/2/2018, finalizzata all'acquisizione degli atti di assenso per la costruzione e l'esercizio di quanto in oggetto, può essere dichiarata favorevolmente conclusa, per le ragioni esposte in premessa;
- 2) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., di rilasciare a Champorcher Energie srl con sede legale a Introd (AO) – Località Champgerod n. 1, P.IVA 01073650077, l'Autorizzazione Unica richiesta in data 26/6/2013 per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico ubicato in Comune di Cantoira, nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, in conformità al progetto descritto al successivo punto 3) e nel rispetto di tutte le prescrizioni, vincolanti ai fini dell'efficacia del presente atto, di cui alle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante, nonché di quelle indicate nel giudizio di compatibilità ambientale e nella concessione di derivazione d'acqua e relativo disciplinare; in particolare l'impianto viene esercito mediante derivazione d'acqua dal Torrente Stura di Valgrande a mezzo della restituzione della centrale idroelettrica P.F.M. srl posta a monte, in Comune di Cantoira, ad uso energetico in misura di 5.000 litri/s massimi e 2.340 litri/s medi, per produrre sul salto di metri 60,5 la potenza nominale media di kW 1.388,8, con restituzione in tutto o in parte nel Torrente Stura di Valgrande in Comune di Cantoira, ovvero nel canale derivatore della centrale idroelettrica S.I.E.D., a seconda delle competenze presenti e nel rispetto delle portate a quest'ultima assentite;
- 3) di approvare il progetto definitivo costituito dai seguenti Elaborati e Tavole agli atti:

(... omissis ...)

una copia del quale, opportunamente timbrata, viene consegnata al richiedente affinché venga resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli;

- 4) di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003;
- 5) di dare atto che la presente Autorizzazione Unica costituisce variante allo strumento urbanistico del Comune di Cantoira; in particolare, con il punto 3) del presente provvedimento vengono approvati, tra gli altri, gli elaborati urbanistici sui quali con la D.C.C. citata in premessa il Comune di Cantoira si è espresso in senso favorevole, come ribadito dal rappresentante delegato in sede di riunione della Conferenza dei Servizi decisoria; come indicato nella D.G.R. n. 5-3314 del 30/1/2012, l'aggiornamento complessivo dello strumento urbanistico vigente, se del caso, dovrà essere effettuato dal Comune interessato successivamente al presente provvedimento in occasione della prima variante allo strumento stesso;
- 6) di dare atto che, sulla base di quanto descritto in premessa, il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio è stato esperito a norma di legge e pertanto, ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, servitù,

occupazione temporanea o mitigazione ambientale, limitatamente a quanto risulta dal piano particellare definito come al precedente punto 3);

7) di stabilire che la presente Autorizzazione comprende/sostituisce i seguenti atti di assenso:

- autorizzazione in linea idraulica ex R.D. 523/1904 e s.m.i. (**allegato 1**);
- nulla osta per l'utilizzo di beni del demanio idrico ex D.P.G.R. 6/12/2004 n. 14/R e s.m.i. (mitigazioni ambientali) (**allegato 2**);
- nulla osta su vincolo archeologico ex D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 e s.m.i. (**allegato 3**);
- nulla osta per costruzione, modifica o spostamento di condutture di energia elettrica o tubazioni metalliche sotterrate ex D.Lgs. 259/2003 art. 95 (**allegato 4**);
- permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001 e s.m.i., comprensivo delle valutazioni ai fini della compatibilità con la zonizzazione acustica comunale ex L. 447/1995 e s.m.i. e del nulla osta per le interferenze con la viabilità di competenza, ex D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (**allegato 5**);

le cui prescrizioni, ivi riportate, costituiscono vincolo di efficacia del presente provvedimento.

Oltre a quanto sopra, il presente provvedimento comprende/sostituisce altresì i seguenti atti di assenso:

- nulla contro demanio militare;
- parere in materia sanitaria ex D.P.R. 447/1998;
- nulla osta per interferenze con infrastrutture del Servizio Idrico Integrato;

Prima dell'inizio dei lavori il titolare dovrà inoltre avviare presso la Regione Piemonte Settore Tecnico, ai sensi del D.P.G.R. 6/12/2004 n. 14/R, il procedimento di concessione per l'utilizzo dei beni del demanio idrico per quanto riguarda gli attraversamenti, nonché dare attuazione agli obblighi connessi al T.U. 11/21/1933 n. 1775 e s.m.i. e alla L.R. 23/1984 e s.m.i. per quanto concerne la denuncia impianto.

Una volta conclusi i lavori, dovrà acquisire dal Ministero dello Sviluppo Economico l'autorizzazione generale per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad uso privato ai sensi degli artt. 99 e 104 del D.Lgs. 259/2003.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le autorizzazioni, pareri, nulla osta od ogni altro atto di assenso comunque denominato che si renda necessario in ordine alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in progetto, non espressamente ricompreso nel presente provvedimento (normativa antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc...);

8) di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;

9) di stabilire che il titolare della presente Autorizzazione, a seguito dell'eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 ha l'obbligo dell'esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto di cui al precedente punto 3); in merito a detti interventi il titolare ha altresì l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, di rinnovare la garanzia citata in premessa stipulata a favore di questa Amministrazione, aggiornandone l'importo, almeno tre mesi prima della relativa scadenza, e per tutta la durata della concessione di derivazione d'acqua; qualora nel corso della durata della concessione di derivazione d'acqua afferente l'impianto idroelettrico venisse meno, in capo al Fidejussore, il requisito soggettivo dell'iscrizione nell'elenco speciale degli intermediari Finanziari, di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e s.m.e i. della Banca d'Italia, il titolare dovrà obbligatoriamente presentare una nuova fidejussione, alle stesse condizioni della precedente sottoscritta, avvalendosi di intermediari

sottoposti ad un regime di vigilanza prudenziale (banche, imprese di assicurazione iscritte all'IVASS e abilitate ad esercitare il ramo cauzione, intermediari finanziari iscritti nel succitato elenco), pena la decadenza del provvedimento;

- 10)** di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA), l'impianto di rete per la connessione con l'esistente rete di distribuzione elettrica, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto ad Enel Distribuzione SpA prima della messa in servizio e pertanto:
- rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;
  - l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete è automaticamente volturata ad Enel con decorrenza dalla data del collaudo, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;
  - l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;
- 11)** ai fini dell'esercizio si dovrà procedere, presso la competente Agenzia delle Dogane, all'espletamento degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;
- 12)** di subordinare la validità della presente autorizzazione alla realizzazione delle misure riportate nel progetto di cui al precedente punto 3) di mitigazione e compensazione di carattere ambientale e territoriale individuate nel corso dell'istruttoria, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle Linee Guida approvate con D.M. 10/9/2010, nonché in attuazione degli indirizzi e delle direttive contenute nelle Norme di Attuazione del PTC2 in merito all'interferenza dell'intervento con le aree di pertinenza dei corpi idrici, le fasce perifluviali ed i corridoi di connessione ecologica al fine del recupero, la manutenzione e la rinaturalizzazione di dette aree, relazionando in merito alle operazioni svolte al momento della comunicazione di fine lavori ed in ogni caso provvedendo allo svolgimento di tutte le operazioni di gestione e manutenzione di tali opere, per un periodo pari a cinque anni, al fine di garantire un idoneo risultato;
- 13)** a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dalle autorizzazioni e/o pareri di cui al precedente punto 7), nonché dal disciplinare di concessione, poiché l'intervento comporta necessità di attuazione della procedura espropriativa, i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro anni uno dalla data di notifica del provvedimento di delega all'esercizio dei poteri espropriativi, e terminati entro anni tre dalla data di inizio degli stessi; sono fatte salve eventuali proroghe che questo Servizio potrà rilasciare a seguito di espressa richiesta debitamente motivata; la domanda di delega all'esercizio dei poteri espropriativi ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327 e s.m.i. dovrà essere presentata entro anni uno dalla comunicazione alle ditte espropriande della avvenuta conclusione della procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio mediante il presente provvedimento;

Devono comunque essere rispettate le prescrizioni del disciplinare di concessione di derivazione d'acqua in relazione alle attività da condurre, prima dell'inizio dei lavori, di concerto con l'utenza di monte da cui l'acqua viene prelevata, nonché circa l'obbligo di conclusione dei monitoraggi ante operam e la trasmissione della relazione finale di caratterizzazione del corso d'acqua. Il cronoprogramma indicativo delle residue attività di monitoraggio ante operam dovrà essere presentato a questo Servizio, al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali e ad Arpa Piemonte entro sessanta giorni a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento.

L'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini; il periodo di realizzazione dei lavori in alveo dovrà comunque essere conforme alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 72-13725 del 29/3/2010 come modificata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/5/2011.

Le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di attivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio scrivente, all'Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.

Entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori dovrà essere effettuato il collaudo delle opere realizzate (manufatti, opere d'arte, impianti di ogni genere, ecc...). I relativi certificati dovranno essere inviati, entro i successivi trenta giorni, ai medesimi soggetti e dovranno essere redatti da tecnici abilitati nelle materie specifiche, facendo riferimento alle relative norme di settore.

Dalla data di entrata in esercizio dell'impianto il titolare è tenuto a garantire, a propria cura e spese, la fruibilità della bealera irrigua esistente nel tratto sotteso, nell'ambito delle competenze assentite.

Il titolare è comunque tenuto all'osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se non espressamente prevista nel presente provvedimento; sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico;

- 14)** di prendere atto che l'effettivo esercizio dell'impianto potrà avere luogo esclusivamente a seguito del deposito del certificato di collaudo attestante la regolare funzionalità dei dispositivi di modulazione delle portate derivate e rilasciate, come previsto dall'art. 25 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. e dal disciplinare della concessione di derivazione d'acqua;
- 15)** di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;
- 16)** di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica, e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza dei Servizi, oltre che a P.F.M. srl e a SIED SpA e, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., alle ditte espropriande;
- 17)** di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino e sul sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale competente entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

(... omissis ...)"